

Cassazione civile sez. I - 09/09/2022, n. 26616. Pres. GENOVESE, Rel. IOFRIDA.

Fatto

La Corte d'appello di Milano, con decreto n. cronol.1725/21, deliberato il 22/4/2021 e depositato il 9/8/21, non definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo proposto da F.X., ha riformato il decreto del Tribunale per i minorenni del settembre 2020, che aveva respinto il ricorso della F., L. n. 183 del 1984, ex art. 28, al fine di ottenere l'interpello della di lei madre biologica da parte del giudice in ordine alla revoca della dichiarazione di anonimato resa al momento del parto, a fronte dell'intervenuto decesso della madre biologica, dichiarando il diritto della F. di accedere alle informazioni relative all'identità della madre biologica, riservando, con separato provvedimento, all'esito dell'acquisizione, al fine di mantenere la segretezza dei dati, del fascicolo L. n. 183 del 1984, ex art. 28, nella sua versione integrale, fascicolo conservato presso il Tribunale per i minorenni, le modalità di accesso alle informazioni ivi contenute.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che il diritto all'anonimato della donna non assurge a un diritto fondamentale, quale è quello del figlio naturale di tracciare le proprie origini personali, per ricostruire la propria identità, e parimenti recessivo era il diritto alla riservatezza e all'oblio, peraltro estintosi con la morte della donna.

Avverso la suddetta pronuncia (proc.to n. R.G. 29228/21), il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 3/11/21, affidato a unico motivo, nei confronti di F.X. (che resiste con controricorso, notificato il 7/12/2021). La controricorrente ha depositato memoria.

La Corte d'appello di Milano, con successivo decreto definitivo, depositato il 10/11/21, richiamato il provvedimento non definitivo del 22/4/21-9/8/21, con il quale in accoglimento del reclamo proposto da F.X., si era affermato il diritto della F. di accedere, L. n. 184 del 1983, ex art. 28, alle informazioni relative all'identità della madre biologica, ha disposto che la Cancelleria provvedesse, a seguito del passaggio in giudicato del presente provvedimento, a consegnare alla parte istante "copia autentica del certificato di assistenza al parto, cartella clinica relativa al parto, certificato di morte della madre".

Avverso la suddetta pronuncia (proc. n. R.G. 1398/22), il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30/12/21 a mezzo del servizio postale, affidato a unico motivo, nei confronti di F.X. (che non svolge difese).

Motivi

1. Il P.G. ricorrente lamenta, con unico motivo, nei due procedimenti, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983, art. 28, per avere la Corte d'appello ritenuto recessivo il diritto all'anonimato della madre biologica defunta rispetto al diritto dell'adottato di ricerca delle proprie origini, non riconoscendo tutela al diritto della defunta all'immagine sociale, all'identità ed al trattamento dei dati personali.

2. Al proc.to n. R.G. 29228/21 va riunito quello n. R.G. 1398/22, stante la connessione soggettiva ed oggettiva.

3. Appare necessario premettere alcuni cenni sul quadro normativo e giurisprudenziale avente ad oggetto la questione centrale del giudizio, il bilanciamento tra diritti fondamentali, quello dell'adottato all'accesso alle proprie origini e il diritto all'anonimato esercitato dalla madre naturale al momento del parto.

Con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (sottoscritta il 20 novembre 1989 e ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176), prima, e con la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (sottoscritta il 29 maggio 1993 e ratificata con L. 31 dicembre 1998, n. 476, poi, nella nostra legislazione

ordinaria, è stato preso in considerazione il diritto di ciascuno di conoscere le proprie radici. L'impegno assunto in sede internazionale ha trovato attuazione con la modifica della L. n. 184 del 1983, art. 28, ad opera della L. 28 marzo 2001, n. 149, art. 24 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile). Nel nuovo testo, infatti, pur essendo conservato il divieto di ogni riferimento all'adozione nelle attestazioni dello stato civile, è stato consentito all'adottato di accedere, seppur in presenza di specifiche condizioni, alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici. I commi 5 e 6 del menzionato art. 28, così recitano: "5.L.'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. 6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5, non comporti grave turbamento all'equilibrio psicofisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste". Il successivo comma 7, come introdotto per effetto della L. 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), sanciva, tuttavia, che "L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo".

Nel nuovo testo della disposizione in esame, quindi, pur essendo conservato il divieto di ogni riferimento all'adozione nelle attestazioni dello stato civile, si è consentito all'adottato di accedere, seppur in presenza di specifiche condizioni, alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei genitori biologici. Ed il comma 7, in particolare, aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi, specialmente con riguardo alla parte della disposizione normativa che si riferiva al genitore di sangue che "abbia dichiarato di non voler essere nominato": si obiettava, in riferimento al divieto di accesso alle informazioni là dove la madre non avesse riconosciuto il figlio alla nascita, che la soluzione adottata dal legislatore fosse eccessivamente rigida, non essendo mitigata dalla possibilità di un ripensamento rispetto ad una volontà di anonimato.

Il diritto all'anonimato, dopo il richiamo nella L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, in tema di adozioni, è stato ulteriormente ribadito, sia del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), in cui testualmente si riconosce, in relazione alla dichiarazione di nascita, "l'eventuale volontà della madre di non essere nominata"), sia del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 93, commi 2 e 3 (Codice in materia di protezione dei dati personali, in cui si afferma la validità della dichiarazione della madre di non voler essere nominata e si consente l'accesso "al certificato di assistenza del parto ed alla cartella clinica", ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata solo dopo un secolo dalla loro formazione, ovvero prima, durante il periodo di cento anni, solo osservando le opportune cautele per evitare che l'identificazione della madre).

Il comma 7 del più volte menzionato art. 28, è stato quindi modificato dalla L. n. 196 del 2003, art. 177, comma 2 ("7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1"). La norma richiamata dispone, a sua volta: "La

dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata".

Il nostro legislatore, quindi, ha scelto di tutelare senza limitazioni il diritto all'anonimato della madre, in quanto veniva precluso a chiunque e, quindi, anche al figlio, di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine, e stabilita, altresì, l'impossibilità di chiedere il rilascio del certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, comprensivi dei dati personali della madre, se non trascorsi cento anni dalla formazione dello stesso documento.

L'art. 93, comma 3, ("certificato di assistenza al parto"), del codice in materia di protezione dei dati personali, prevede infatti che, prima dei cento anni dalla formazione del documento (termine da cui l'accesso al testo integrale è consentito a chiunque vi abbia interesse), "la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile".

Il D.Lgs. n. 101 del 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) ha, con l'art. 27, abrogato del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177, non incidendo invece sul dettato dell'art. 93 citato.

Tuttavia, tale abrogazione non spiega alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto dell'art. 28, comma 7, nella stesura successiva alla L. n. 196 del 2003 (Nuovo Codice della Privacy) - il cui art. 177, è ora abrogato per effetto del D.Lgs. n. 101 del 2018 - con il quale si segnava il limite assoluto all'accesso alle origini in caso di parto anonimo era stato già caducato dall'intervento della Consulta del 2013, che, come si esporrà nel successivo paragrafo, con pronuncia di declaratoria di illegittimità costituzionale cd. additiva di principio, ha altresì introdotto il principio secondo il quale il figlio possa chiedere al giudice di interpellare la madre ai fini della revoca della dichiarazione di anonimato, a suo tempo fatta.

Il legislatore non è ancora intervenuto per assicurare piena attuazione al riconoscimento del diritto alle origini del figlio adottivo, attraverso la regolamentazione della procedura di accesso alle origini da parte dell'adottato nato da madre che abbia scelto l'anonimato.

3.1. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177, comma 2 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, comma 12) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione", evidenziandosi l'irragionevolezza dell'irreversibilità del segreto conseguente alla scelta di anonimato operata dalla madre partoriente, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost..

Le Sezioni Unite (Cass. 1946/2017), intervenute su questione di primaria importanza, hanno enunciato il seguente principio di diritto, nell'interesse della legge: "In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativi, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità

procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna; fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità".

Secondo le Sezioni Unite, il procedimento utilizzabile, al fine di rendere l'additiva di principio suscettibile di seguito giurisdizionale conforme è quello di volontaria giurisdizione, previsto della L. n. 184 del 1983, art. 28, commi 5 e 6; un procedimento in Camera di consiglio, che "previ i necessari adattamenti, necessari ad assicurare in termini rigorosi la riservatezza della madre, che si impongono in virtù delle indicazioni contenute nel principio esplicitato dalla sentenza di illegittimità costituzionale - ben può adattarsi al caso del figlio che richiede al giudice di autorizzare le ricerche e il successivo interpello della madre biologica circa la sua volontà di mantenere ancora fermo l'anonimato, e così rappresentare il "contenitore neutro" (cfr. Cass., Sez. U., 19 giugno 1996, n. 5629) di un'interrogazione riservata, esperibile una sola volta, con modalità pratiche nel concreto individuate dal giudice nel rispetto dei limiti imposti dalla natura dei diritti in gioco, reciprocamente implicati nei loro modi di realizzazione".

In conformità alle menzionate linee operative, questa Corte (Cass. 6963/2018) ha successivamente ribadito il principio secondo cui "l'adottato ha diritto, nei casi di cui della L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 5, di conoscere e proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto". Sempre questa Corte (Cass. 22497/2021; conf. Cass. 7093/2022) ha chiarito che "il figlio nato da parto anonimo ha diritto di conoscere le proprie origini, ma il suo diritto deve essere bilanciato con il diritto della madre a conservare l'anonimato, e deve pertanto consentirsi al figlio di interpellare la madre biologica al fine di sapere se intenda revocare la propria scelta, occorrendo però tutelare anche l'equilibrio psicofisico della genitrice; pertanto il diritto all'interpello non può essere attivato qualora la madre versi in stato di incapacità, anche non dichiarata, e non sia pertanto in grado di revocare validamente la propria scelta di anonimato, e non rileva, ai fini dell'applicazione di queste regole, l'abrogazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177, comma 2, che aveva sostituito della L. n. 183 del 1984, art. 28, il comma 7, che inibiva il diritto alla conoscenza delle origini del nato da parto anonimo, sia perché il limite alla conoscenza di cui all'art. 28, comma 7, era già stato introdotto con la L. n. 149 del 2001, sia perché deve tenersi conto dell'intervento additivo di principio, cui ha provveduto la Corte costituzionale con sentenza n. 278 del 2013".

Con la sentenza n. 15024/2016, si è poi affermato che sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre, sul rilievo che ciò determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta, anche dopo la sua morte, e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la reversibilità del segreto e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta (in sintesi, secondo questa pronuncia, se il

diritto della madre a non essere nominata in occasione del parto ha la funzione principale di contrastare l'opzione abortiva, questo diritto è pieno solo al momento della nascita del bambino, "dopo la nascita (...) il diritto all'anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi (...) sulla persona della madre. Non è il diritto in sé della madre che viene garantito ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza").

Nel senso sopra richiamato, altra pronuncia (Cass. 22838/2016) ha precisato che il diritto ad accedere ad informazioni identificative in caso di morte della madre naturale non possa essere esercitato indiscriminatamente, in quanto, se alla morte della donna consegue l'estinzione del diritto personalissimo alla riservatezza, la procedura di accesso alle origini dovrà pur sempre essere informata al rispetto dei canoni di liceità e correttezza senza pregiudizio di "terzi eventualmente coinvolti", i quali possono legittimamente vantare un diritto a essere lasciati soli, ovvero all'oblio, e, diversamente, a reclamare che l'accesso a dati avvenga senza cagione di pregiudizio (cfr. Cass. 3004/2018). Si è quindi chiarito che, in mancanza della possibilità d'interpello della madre, il bilanciamento degli interessi deve essere desunto dal sistema di protezione dei dati personali relativi all'identità della donna che ha esercitato il diritto all'anonimato, tenendo conto della rilevanza di tali dati anche per i discendenti familiari: l'accesso alle informazioni dopo la morte della madre deve essere circondato "da analoghe cautele" e l'utilizzo dell'informazione non può "eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto", in quanto non ogni profilo di tutela dell'anonimato si esaurisce alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita, e "il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato". Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, lett. a)), senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari).

Va infine menzionata Cass. n. 6963/2018, secondo cui l'adottato ha diritto, nei casi di cui della L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 5, di conoscere le proprie origini accedendo alle informazioni concernenti non solo l'identità dei propri genitori biologici, ma anche quelle delle sorelle e dei fratelli biologici adulti, previo interpello di questi ultimi mediante procedimento giurisdizionale idoneo ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità dei soggetti da interpellare, al fine di acquisirne il consenso all'accesso alle informazioni richieste o di constatarne il diniego, da ritenersi impeditivo dell'esercizio del diritto.

Questione diversa è poi quella dell'accesso alle informazioni sanitarie sulla salute della madre per la tutela della vita o della salute del figlio o di un suo discendente, essendo necessario consentire l'accesso alle informazioni sanitarie, con modalità tali, però, da tutelare l'anonimato della donna erga omnes, anche verso il figlio. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 278/2013 ha dichiarato "che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico". Le modalità procedurali vanno, in tale ipotesi, desunte dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui, ai sensi del comma 3, prima del decorso dei cento anni, la richiesta di accesso al certificato di assistenza al parto (ora "attestazione di avvenuta nascita") o alla cartella clinica della

partoriente può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, "osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile"; si tratta di informazioni, non identificative, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

4. Tanto premesso, venendo all'esame dei ricorsi, le doglianze sono infondate.

Con il motivo (riprodotto nei due ricorsi riuniti), il ricorrente deduce, dei tutto genericamente, la violazione di legge con il richiamo alla "necessità prioritaria di tutelare l'anonimato della madre perché rivelarne l'identità equivarrebbe ad annullarne l'identità" e alla necessità di tutelare, anche dopo a morte, l'immagine sociale e l'identità della donna, la cui dichiarazione di anonimato non sia stata mai revocata in vita, anche dopo la morte.

Orbene, la necessità di un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo ed il diritto di conoscere le proprie origini, vale a dire tra il segreto materno successivo al parto anonimo ed il diritto del figlio biologico ad accedere alle informazioni sulla madre e sulla famiglia biologica, tali da permettere una ridefinizione del proprio paradigma identitario, permane, malgrado l'abrogazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177, in quanto il parto anonimo riceve ancora tutela nel nostro ordinamento e il disposto del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, sia pure come interpretato da questa Corte, non è stato modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.

Tuttavia, va ribadita la diversità di trattamento, tra l'ipotesi in cui la madre naturale che aveva scelto l'anonimato ai momento del parto sia ancora in vita e quella in cui la stessa sia deceduta, al momento dell'istanza di accesso alle origini del figlio, poiché la distinzione è coerente con quanto ha affermato questa Corte in ordine alla conoscenza delle proprie origini da parte del figlio adottivo, in caso di parto anonimo. Solo la madre vivente può manifestare il proprio dissenso alla richiesta del figlio, nell'esercizio di propri personalissimi diritti soggettivi; in caso di decesso, invece, il figlio può essere autorizzato dal Tribunale minorile ad accedere alle informazioni riservate sull'identità della propria madre, senza particolari ostacoli (Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838; Cass. civ., S.U., 25 gennaio 2017, n. 1946).

Vero che questa Corte, con la sentenza n. 22838/2016, sopra citata, ha espressamente affermato che ogni profilo di tute a dell'anonimato non si esaurisce però con la morte della madre, non dovendosi escludere la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato.

Proprio in relazione a tale esigenza è stato statuito che il trattamento delle informazioni relative alle origine del figlio deve essere circondato da analoghe cautele e in modo corretto e lecito, senza cagionare danno - soprattutto non patrimoniale - all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primari rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati, come discendenti e/o familiari. E a tali principi, in questa sede ribaditi, va data piena continuità.

Ma, stante l'ampiezza che va riconosciuta al diritto all'accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale che si impone all'interprete per il periodo successivo alla morte della madre, "l'esigenza di tutela dei diritti degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l'anonimato non può che essere recessiva rispetto a quella del figlio che rivendica il proprio status" e, venendo meno per effetto della morte della madre, l'esigenza di tutela dei diritti alla vita ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell'anonimato, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass. 22838/2016), ma anche

per la proposizione dell'azione volta all'accertamento dello status di figlio naturale, ex art. 269 c.c. (Cass. 19824/2020).

La Corte d'appello con le due statuizioni, non definitiva e definitiva, ha deciso in modo del tutto conforme ai principi di diritto sopra esposti; in particolare, la Corte territoriale, con il provvedimento definitivo, ha disposto, da un lato, che la Cancelleria provvedesse, a seguito de passaggio in giudicato del presente provvedimento, a consegnare alla parte istante "copia autentica del certificato di assistenza al parto, cartella clinica relativa al parto, certificato di morte della madre", e, dall'altro lato, che venisse mantenuta la segretezza, "con conservazione presso la Cassaforte " della Sezione interessata della Corte," tutti gli altri atti e documenti del fascicolo".

5. Per tutto quanto sopra esposto, vanno respinti i riuniti ricorsi.

Non v'e' luogo a provvedere sulle spese, in ragione della proposizione del ricorso da parte della parte pubblica in epigrafe ("Con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l'ufficio del P.M. non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico", Cass., 1 sez. civ., sentt. nn. 2123/1965, 8585/1990, 3824/2010, 20652/2011, 19711/2015).

P.Q.M.

La Corte respinge i ricorsi riuniti (n. R.G. 29228/2021 e n. R.G. 1398/2022).

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 202.